

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 21 luglio 2009, n. 21.

Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a sostenere i familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro residenti in Valle d'Aosta, attivando iniziative di solidarietà e di sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2

(*Contributo a favore delle famiglie*)

1. L'agevolazione di cui al presente articolo consiste in un contributo concesso una tantum a favore dei familiari della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro compresi quelli che si verificano durante le trasferte ed in itinere come definiti dall'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
2. Il contributo è concesso nel seguente ordine di precedenza:
 - a) al coniuge o al convivente anagrafico, come specificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Interventi a favore della fa-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 21 du 21 juillet 2009,

portant mesures en faveur des familles des victimes des accidents du travail et pour la prévention de ces derniers.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet et finalité*)

1. La présente loi fixe des dispositions en matière d'aide aux familles des victimes des accidents du travail résidant en Vallée d'Aoste et de prévention de ces derniers par la mise en œuvre de mesures de solidarité et de soutien pour atténuer les conséquences desdits accidents et les problèmes économiques qui en découlent pour les familles concernées.

Art. 2

(*Aide en faveur des familles*)

1. L'aide visée au présent article consiste en une subvention exceptionnelle en faveur des familles des travailleurs (hommes ou femmes) décédés des suites d'un accident du travail, y compris les accidents de mission et les accidents de trajet tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 2 du décret du président de la République n° 1124 du 30 juin 1965 portant texte unique des dispositions en matière d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2. La subvention susdite est accordée selon l'ordre de priorité suivant :
 - a) Au conjoint ou à la personne vivant maritalement avec le travailleur décédé et figurant sur la fiche familiale d'état civil de celui-ci, au sens du deuxième

- miglia);
- b) ai figli, anche se non conviventi, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, e ai figli concepiti alla data dell'infortunio;
 - c) agli ascendenti, anche se non conviventi.
3. Il contributo è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'incidente, nella misura massima di euro 30.000, tenuto conto delle condizioni economiche dei soggetti di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente per materia, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione del medesimo.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 2, valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla concessione del contributo.

Art. 3

(Avviamento di personale a selezione pubblica)

1. Nel caso di avviamento di personale a selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, i Centri per l'impiego di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), sono tenuti, all'atto della formazione della graduatoria degli idonei, a riconoscere ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione degli ascendenti:
- a) la precedenza, nel caso in cui siano privi di reddito alla data della selezione;
 - b) un punteggio aggiuntivo, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui, alla data della selezione, abbiano un reddito non superiore a quello stabilito con la medesima deliberazione.

Art. 4

(Diritto allo studio)

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari e di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, interviene finanziariamente per la con-

alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 portant initiatives au profit de la famille ;

- b) Aux enfants, même s'ils ne vivent pas sous le même toit, légitimes, naturels, reconnus ou pouvant l'être et adoptifs, ainsi qu'aux enfants conçus à la date de l'accident ;

- c) Aux descendants, même s'ils ne vivent pas sous le même toit.

3. La subvention est accordée, indépendamment de la nature et de la typologie du travail (autonome ou subordonné) exercé par la victime de l'accident, jusqu'à concurrence de 30 000 euros maximum, compte tenu des conditions économiques des personnes visées au deuxième alinéa du présent article.

4. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération, sur avis de la commission du Conseil compétente en la matière, pour fixer les critères et les modalités d'attribution de la subvention, ainsi que toute autre mesure, y compris les mesures procédurales, préalable à l'opération en cause.

5. La délibération visée au quatrième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

6. Dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande de subvention par les personnes visées au deuxième alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi statue sur l'admissibilité de celle-ci et procède à l'attribution de la subvention.

Art. 3

(Priorités de recrutement)

1. Lorsque les Centres d'aide à l'emploi visés à l'art. 30 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi) dressent la liste des travailleurs susceptibles d'être recrutés sous contrat à durée déterminée par l'Administration régionale et par les autres collectivités ou organismes publics du statut unique régional, ils sont tenus d'accorder aux personnes visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi (exception faite des descendants) :

- a) La priorité, au cas où elles seraient sans revenu à la date de la l'établissement de la liste susdite ;
- b) Des points supplémentaires, définis par délibération du Gouvernement régional, au cas où, à la date susdite, elles auraient un revenu dépassant le revenu fixé par ladite délibération.

Art. 4

(Droit aux études)

1. Dans le but de favoriser l'accès aux études universitaires aux personnes visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et de faciliter leur

cessione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di assegni di studio e di contributi per le spese relative all'alloggio.

2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate e sono cumulabili con altri interventi analoghi previsti dalla normativa vigente.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i requisiti di merito e di reddito per l'ammissione agli assegni di studio e ai contributi, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi, ivi compresa la documentazione da allegare alla domanda.
4. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla concessione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 5

(Prevenzione degli infortuni sul lavoro)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua specifiche misure per realizzare un effettivo coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa vigente, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2003, la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro provvede alla predisposizione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, aggiornato annualmente, rivolto in particolare ai soggetti pubblici e privati cui sono affidate funzioni di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro.

Art. 6

(Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), svolge funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza, al fine di individuarne i settori e le priorità di intervento.

participation aux cours universitaires et post-universitaires, la Région leur accorde des allocations d'études et des allocations logement.

2. Les allocations visées au premier alinéa du présent article sont accordées aux étudiants universitaires qui justifient des conditions de mérite scolaire et des conditions économiques requises et sont cumulables avec d'autres aides analogues prévues par la législation en vigueur.
3. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération (qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région) pour définir les conditions de mérite et de revenu que les intéressés doivent réunir aux fins de l'attribution des allocations d'études et des subventions susdites, fixer toute autre mesure, y compris les mesures procédurales, préalable à l'opération en cause, et établir la documentation à annexer à la demande d'aide.
4. Dans les vingt jours qui suivent la présentation de la demande d'aide par les personnes visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi statue sur l'admissibilité de celle-ci et procède à l'attribution de l'aide.

Art. 5

(Prévention des accidents du travail)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération les mesures nécessaires pour réaliser une coordination effective entre toutes les personnes publiques et privées auxquelles la législation en vigueur confie les fonctions en matière de prévention des accidents et de sécurité sur les lieux de travail.
2. Dans le cadre du plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des actions de promotion de l'emploi au sens de l'art. 4 de la LR n° 7/2003, la structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi élabore un plan pluriannuel de formation sécurité, mis à jour chaque année et destiné notamment aux personnes publiques et privées qui exercent les fonctions de prévention, de contrôle et de répression des accidents du travail.

Art. 6

(Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail)

1. Le Comité régional de coordination en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail visé au premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1^{er} de la loi n° 123 du 3 août 2007 relatif à la protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail) exerce des fonctions de planification et d'orientation des activités de prévention et de vigilance en vue de la définition des secteurs et des priorités d'intervention.

2. In conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), il Comitato di cui al comma 1 è composto:
- a) dal Presidente della Regione, o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dall'assessore regionale competente in materia di sanità;
 - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica;
 - d) dal dirigente del dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);
 - e) dal responsabile della medicina del lavoro dell'Azienda USL;
 - f) dal responsabile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);
 - g) dal responsabile del settore ispezioni del lavoro della Direzione regionale del lavoro;
 - h) dal Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
 - i) dal responsabile della sede periferica dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);
 - j) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - k) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
 - l) da un rappresentante del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);
 - m) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria;
 - n) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale;
 - o) da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune (AVIF);
 - p) da un rappresentante dell'Unione valdostana guide alta montagna (UVGAM).

Art. 7
(Ufficio operativo)

1. Alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro sono attribuite le funzioni di coordinamento tecnico dell'ufficio operativo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, con particolare riferimento:

- a) alla pianificazione delle misure di coordinamento individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1;
- b) all'individuazione delle priorità di intervento a livello regionale;
- c) alla definizione dei piani operativi di vigilanza, nei quali sono previsti gli obiettivi specifici, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse che sono rese

2. Aux termes des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'art. 1^{er} du décret du président du Conseil des ministres du 21 décembre 2007 (Coordination des activités de prévention et de vigilance en matière de santé et de sécurité au travail), le Comité évoqué au premier alinéa du présent article est composé comme suit :
- a) Le président de la Région, ou un conseiller délégué, qui exerce les fonctions de président ;
 - b) L'assesseur régional compétent en matière de santé ;
 - c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'hygiène publique ;
 - d) Le dirigeant du département de prévention et de sécurité des lieux de travail de l'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ;
 - e) Le responsable de la médecine du travail de l'Agence USL ;
 - f) Le responsable de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE) ;
 - g) Le responsable du secteur des inspections du travail de la Direction régionale de l'emploi ;
 - h) Le commandant du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;
 - i) Le responsable du centre régional de l'*Istituto superiore di prévention e sicurezza sul lavoro (ISPESL)* ;
 - j) Le responsable du centre régional de l'*Istituto nazionale per l'assicurazione contre gli infortuni sul lavoro (INAIL)* ;
 - k) Le responsable du centre régional de l'*Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)* ;
 - l) Un représentant du Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA) :
 - m) Quatre représentants des employeurs désignés par les organisations catégorielles ;
 - n) Quatre représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional ;
 - o) Un représentant de l'Association valdôtaine des transports par câbles (AVIF) ;
 - p) Un représentant de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM).

Art. 7
(Bureau opérationnel)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de l'emploi est chargée d'exercer les fonctions de coordination technique du bureau opérationnel visé à l'art. 2 du décret du président du Conseil des ministres du 21 décembre 2007, et notamment :

- a) De planifier les mesures de coordination définies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;
- b) D'établir les priorités d'intervention à l'échelon régional ;
- c) De définir les plans opérationnels de vigilance indiquant les objectifs spécifiques, les secteurs productifs, les délais, les moyens et les ressources dont dis-

sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.

Art. 8
(*Disposizione transitoria*)

- Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per gli incidenti sul lavoro verificatisi a far data dal 1° gennaio 2008.

Art. 9
(*Disposizioni finanziarie*)

- L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 60.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
- Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 luglio 2009

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 39

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1294 del 08.05.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 13.05.2009;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 19.05.2009;

posent les personnes publiques concernées aux fins d'une action synergique.

Art. 8
(*Disposition transitoire*)

- Les accidents du travail qui se sont produit à compter du 1^{er} janvier 2008 tombent sous le coup de la présente loi.

Art. 9
(*Dispositions financières*)

- La dépense dérivant de l'application de la présente loi, fixée à 60 000 euros au titre de 2009 et à 100 000 euros par an à compter de 2010, est financée par les crédits inscrits au budget prévisionnel 2009 et au budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique) du Fonds régional pour les politiques sociales (chapitre 61310) créé par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004, selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).
- Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 juillet 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 39

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1294 du 08.05.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 13.05.2009 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 19.05.2009 ;

- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 19.05.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere compatibilità finanziaria in data 22.06.2009;
- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.06.2009 e relazione del Consigliere CRÉTAZ;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15.07.2009, con deliberazione n. 670/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 21.07.2009.

- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 19.05.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.06.2009 ;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.06.2009 et rapport du Conseiller CRÉTAZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15.07.2009, délibération n° 670/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 21.07.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
21 LUGLIO 2009, N. 21.**

Note all'articolo 2:

⁽¹⁾ L'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevede quanto segue:

«Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.».

⁽²⁾ L'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 prevede quanto segue:

«2. La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre, come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.».

Note all'articolo 3:

⁽³⁾ L'articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede quanto segue:

**«Art. 30
(Centri per l'impiego)**

1. *Nell'ambito del territorio regionale sono istituiti, al fine di gestire i servizi territoriali per l'impiego, i Centri per l'impiego.*
2. *Il bacino d'utenza dei Centri per l'impiego è determinato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento agricolo (SCICA), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*
3. *I Centri per l'impiego sono inseriti funzionalmente nella struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego.*
4. *I Centri per l'impiego svolgono le seguenti funzioni:*
 - a) accoglienza ed erogazione del servizio di informazione alle persone in cerca di occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro, agli studenti ed agli enti locali;*
 - b) alimentazione degli archivi dell'offerta e della domanda di lavoro, avvalendosi del SIL, anche in relazione all'esercizio dell'obbligo formativo;*
 - c) consulenza ai datori di lavoro per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la preselezione;*
 - d) consulenza orientativa ed inserimento lavorativo in collegamento con il Centro orientamento regionale;*
 - e) attività connesse con l'attuazione dei piani triennali e assegnazione, quando necessario, dei casi particolari ai servizi specialistici o centralizzati;*
 - f) selezione e avviamento dei lavoratori negli enti pubblici;*
 - g) trasmissione dei dati rilevati e delle informazioni richieste alla struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l'impiego e all'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.*
5. *I Centri per l'impiego sono destinatari della comunicazione dell'avvenuta costituzione dei rapporti di lavoro, anche relativi alle quote di riserva, e della cessazione degli stessi.*
6. *Il Consiglio per le politiche del lavoro ha il diritto di accesso agli atti di gestione dei Centri per l'impiego allo scopo di verificare la trasparenza dell'attività svolta, anche sulla base di segnalazione da parte dei cittadini.».*

Nota all'articolo 5:

⁽⁴⁾ L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede quanto segue:

**«Art. 4
(Piano triennale)**

1. *In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo*

della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale (1a).

2. Il Piano triennale indica:
 - a) gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;
 - b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;
 - c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;
 - d) le modalità della valutazione e della verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.
3. Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:
 - a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l'elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
 - b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;
 - c) il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.
4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, in concomitanza con l'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.
6. All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.».

Note all'articolo 6:

⁽⁵⁾ L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede quanto segue:

«1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.».

⁽⁶⁾ L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 prevede quanto segue:

«Art. 1. Attività di coordinamento

1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.
3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.
4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:
 - a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
 - b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
 - c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
 - d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti leggiativamente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

Nota all'articolo 7:

⁽⁷⁾ L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 prevede quanto segue:

«Art. 2. Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza

1. In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1 e de-

- gli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.
2. L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigi-

- lanza che operino per tempi programmati.
3. I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.
4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale.
5. Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

Loi régionale n° 22 du 21 juillet 2009,

portant suppression de l'Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE - VDA), abrogation de la loi régionale n° 12 du 27 juillet 2001, portant transformation de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE) en Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE - VDA), ainsi qu'abrogation de lois régionales concernant l'IRRSAE, et modification des lois en matière d'éducation.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(*Suppression de l'Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste*)

1. L'Istitut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE – VDA), ci-après dénommé Institut, est supprimé et ses organes sont dissous à compter du 1^{er} septembre 2009.
2. Le Gouvernement régional procède, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation, à la résiliation du contrat du directeur, à la nomination d'un commissaire extraordinaire pour la liquidation de l'Istituto et à l'établissement du montant de la rémunération dudit commissaire.
3. Les fonctions et les tâches de l'Istituto sont exercées directement par l'assessorat compétent en matière d'éducation, dans le cadre des actions de soutien à l'autonomie scolaire et à l'innovation prévues par l'article 20 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 portant autonomie des établissements scolaires et des services éducatifs dudit assessorat.

Legge regionale 21 luglio 2009, n. 22.

Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), abrogazione della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 «Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE» e modificazione di leggi in materia di istruzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(*Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta*)

1. L'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto, è soppresso e i suoi organi sono sciolti, a decorrere dal 1° settembre 2009.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, provvede alla risoluzione del contratto del direttore, alla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione dell'Istituto e alla fissazione del compenso dello stesso.
3. Le funzioni e i compiti già spettanti all'Istituto sono esercitati direttamente dall'Assessorato competente in materia di istruzione, nell'ambito delle attività di supporto all'autonomia scolastica e all'innovazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 «Autonomia delle istituzioni scolastiche», e dei servizi educativi dell'Assessorato stesso.

4. L'article 20 de la loi régionale n° 19/2000 est remplacé comme suit:

«Art. 20
(*Funzioni di supporto*)

1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli uffici di supporto all'autonomia scolastica e dagli altri uffici dell'assessorato competente in materia di istruzione, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello statale, nonché, nel rispetto dell'autonomia dell'ateneo, con l'Università della Valle d'Aosta.».
5. À l'alinéa 1^{er} de l'article 21 de la loi régionale n° 19/2000, les mots: «all'ufficio ispettivo tecnico» sont remplacés par les mots: «agli uffici di supporto all'autonomia scolastica».

Art. 2
(*Bibliothèque de l'Institut*)

1. Aux fins d'une plus grande diffusion du service sur l'ensemble du territoire régional, la bibliothèque de l'Institut est transférée dans un secteur spécifique du Service régional des bibliothèques.

Art. 3
(*Personnels*)

1. Aux fins de la mise en valeur des compétences professionnelles acquises dans le cadre des activités de l'Institut, les personnels exerçant les fonctions de direction et de recherche qui ne sont plus affectés audit Institut, du fait de la suppression de celui-ci au sens de l'article 1^{er} de la présente loi, sont employés, aux termes de l'article 21 de la loi régionale n° 19/2000, au sein des services de soutien à l'autonomie scolaire de l'assessorato compétent en matière d'éducation, et ce, jusqu'à concurrence de la limite globale de 50 p. 100 des personnels prévus pour l'Institut.
2. Aux fins susmentionnées, le nombre de personnels visés à l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, portant «norme concernant l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche», est rajusté à 47 au maximum, alors que le nombre de personnels visés à l'alinéa 1^{er} de l'article 21 de la loi régionale n° 19/2000 est rajusté à 27 au plus.
3. Les personnels visés à l'alinéa 1^{er} du présent article qui n'entendent pas être affectés à des activités de recherche

4. L'articolo 20 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 20
(*Fonctions de soutien*)

1. Les fonctions de soutien en vue de l'application de l'autonomie scolaire et de la réalisation des projets de recherche et d'innovation de la méthodologie, de la pédagogie et de l'organisation des études sont exercées, dans le cadre des attributions respectives, par les bureaux de soutien de l'autonomie scolaire et par les autres bureaux de l'Assessorat compétent en matière d'éducation, en collaboration avec les agences territoriales de formation, les autres organismes de formation œuvrant à l'échelon étatique et l'Université de la Vallée d'Aoste, sans préjudice de l'autonomie de celle-ci.»
 5. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 19/2000, le parole «au bureau d'inspection technique» sono sostituite dalle seguenti: «aux bureaux de soutien à l'autonomie scolaire».
- Art. 2
(*Biblioteca dell'Istituto*)
1. Al fine di garantire una maggiore diffusione del servizio su tutto il territorio regionale, la biblioteca dell'Istituto confluisce in uno specifico settore dei Servizi bibliotecari regionali.
- Art. 3
(*Personale*)
1. Per la valorizzazione della professionalità acquisita nelle attività svolte in seno all'Istituto, il personale con funzioni di direttore e quello con compiti di ricerca cessato dall'assegnazione al predetto Istituto a seguito della soppressione di cui all'articolo 1 è utilizzato, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 19/2000, presso l'Assessorato competente in materia di istruzione nell'ambito dei servizi di supporto all'autonomia scolastica e nel limite complessivo del 50% del contingente di personale già previsto per l'Istituto.
 2. A tal fine il numero delle utilizzazioni di cui al comma secondo dell'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 «Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche», è ridefinito in un massimo di 47 unità ed il contingente di personale fissato all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 19/2000, è rideterminato in un massimo di 27 unità.
 3. Il personale di cui al comma 1 che non intende essere utilizzato presso l'Assessorato competente in materia di

au sein de l'assessorat compétent en matière d'éducation sont tenus de demander à ne plus être mis hors cadre et à réintégrer leur corps d'origine, et ce, dans les quinze jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les personnels administratifs relevant du cadre unique régional et en service auprès de l'Institut à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont affectés aux structures de direction de l'assessorat compétent en matière d'éducation.

Art. 4
(*Abrogation*)

1. La loi régionale n° 12 du 27 juillet 2001, portant transformation de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE) en Institut régional de recherche éducative de la Vallée d'Aoste (IRRE – VDA), ainsi qu'abrogation de lois régionales concernant l'IRRSAE, est abrogée.

Art. 5
(*Dispositions financières*)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 1^{er} et 2 de la présente loi est établie à 136.867 euros, au titre de 2009, et à 237.885 euros par an, à compter de 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, au titre des objectifs programmatiques 1.2.2. (Personnel de direction et personnel enseignant des écoles régionales), 1.3.2 (Comités et commissions), 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études), 2.2.4.01 (Éducation et culture – Fonctionnement des écoles) et 2.2.4.06 (Activités culturelles et scientifiques).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits aux budgets susmentionnés, au titre de l'objectif programmatique 2.2.4.06 (Activités culturelles et scientifiques), chapitre 57470 (Subvention à l'IRRE de la Vallée d'Aoste).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 6
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

istruzione in compiti di ricerca è tenuto a richiedere la cessazione dal collocamento fuori ruolo e la restituzione ai ruoli di provenienza, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale amministrativo del ruolo unico regionale in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato nell'ambito delle strutture dirigenziali dell'Assessorato competente in materia di istruzione.

Art. 4
(*Abrogazione*)

1. La legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 «Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE», è abrogata.

Art. 5
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è determinato in euro 136.867 per l'anno 2009 e annui euro 237.885 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), 2.2.4.01. (Istruzione e cultura – Funzionamento scuole) e 2.2.4.06 (Attività culturali e scientifiche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. (Attività culturali e scientifiche), al capitolo 57470 (Finanziamento a favore dell'IRRE della Vallée d'Aosta).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(*Dichiarazione di urgenza*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Vallée d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 juillet 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 41

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1289 del 08.05.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 13.05.2009;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 19.05.2009;
- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 19.05.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente e dalla V^a Commissione consiliare permanente, in seduta congiunta con parere in data 26.06.2009 e relazione delle Consigliere Hélène IMPERIAL e Patrizia MORELLI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16.07.2009, con deliberazione n. 675/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 21.07.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2009, N. 22.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 20
(Funzioni di supporto)

1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ufficio istruttivo tecnico e dagli altri uffici dell'Assessorato competente in materia di istruzione, nonché dagli enti regionali che persegono le medesime finalità istituzionali, in raccordo con le agenzie formative

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 luglio 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 41

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1289 du 08.05.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 13.05.2009 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 19.05.2009 ;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 19.05.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil et par la V^e Commission permanente du Conseil réunies conjointement – avis en date du 26.06.2009 et rapports des Conseillères Hélène IMPERIAL et Patrizia MORELLI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 16.07.2009, délibération n° 675/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 21.07.2009.

del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello nazionale.».

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. Per lo svolgimento dei compiti affidati all'ufficio istruttivo tecnico, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20, l'Assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo.».

Note all'articolo 3:

⁽⁴⁾ L'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, così

come modificato dall'articolo 1 comma 5, della presente legge, prevede quanto segue:

«Art. 21
(Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente)

1. Per lo svolgimento dei compiti affidati agli uffici di supporto all'autonomia scolastica, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20, l'Assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo.
2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di istruzione può altresì utilizzare, mediante parziale esonero dagli obblighi di insegnamento,

personale docente che ha superato il periodo di prova per lo svolgimento di attività di durata temporanea afferenti i compiti di cui al comma 1.

3. Il contingente di cui al comma 1 è dedotto dal numero complessivo di utilizzazioni stabilito all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 80.».

⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 prevede quanto segue:

2. L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola, ma non potrà superare, per ogni singolo docente, i nove anni complessivi nel corso della carriera.».

Legge regionale 21 luglio 2009, n. 23.

Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis.».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

Loi régionale n° 23 du 21 juillet 2009,

modifiant la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 8 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales est remplacé par l'alinéa suivant :

«3. Dans le cas des demandes ayant fait l'objet d'une instruction automatique, les aides sont accordées au titre également des dépenses supportées au cours des vingt-quatre mois précédant la présentation de la demande, à condition qu'il s'agisse d'aides relevant du régime de minimis. »

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer

osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 luglio 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 44

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1712 del 19.05.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 23.06.2009;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 25.06.2009;
- esaminato dalla IV^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 30.06.2009 e relazione del Consigliere BIELER;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15.07.2009, con deliberazione n. 672/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 21.07.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
21 LUGLIO 2009, N. 23.

comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 21 juillet 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 44

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1712 du 19.05.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 23.06.2009 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 25.06.2009 ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 30.06.2009 et rapport du Conseiller BIELER ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15.07.2009, délibération n° 672/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 21.07.2009.

Nota all'articolo1:

⁽¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 prevede quanto segue:

«3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.».